

Questa newsletter informa su tutte le nuove leggi e regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale prima ancora che diventino tali, ovvero prima della loro pubblicazione ed entrata in vigore, nonché sui provvedimenti amministrativi di particolare importanza, allo scopo di comunicare tempestivamente contenuti ed effetti degli stessi sull'ordinamento regionale.

Numero 5 – 2021

INIZIATIVE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL DELTA DEL PO E DELLA RIVIERA DEL BRENTA.

Il **18 maggio 2021** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 12/2021) un provvedimento legislativo, avente ad oggetto iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta, con lo scopo di valorizzare due territori del Veneto di notevole interesse naturalistico e culturale. Viene così disposta la concessione di contributi ai Comuni costituenti le due rispettive aree geografiche, la prima comprensiva dei Comuni di Rosolina, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di Po, Corbola e Ariano nel Polesine e la seconda dei Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Strà e Vigonovo; contributi finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale di tali territori.

I criteri, la disciplina e le modalità per la concessione dei contributi saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nell'ambito delle finalità indicate dalla legge che riguardano, soprattutto, il sostegno alle attività imprenditoriali, agli insediamenti produttivi e alle realtà del terzo settore che operano per la promozione dell'agricoltura, della pesca, dell'ambiente, del paesaggio, del turismo della sicurezza e della cultura. Per conseguire questi obiettivi si prevede l'istituzione di due diverse Conferenze dei Sindaci, una per l'area del Delta del Po' ed una per la Riviera del Brenta, con compiti d'indirizzo e di promozione, che esprimeranno il parere sugli interventi localizzati nei rispettivi territori. E' inoltre previsto, al fine di un coordinamento più generale, che la Giunta regionale individui e disciplini strumenti di raccordo preliminare tra i Presidenti delle suddette Conferenze, il Presidente della Conferenza dei Sindaci del litorale veneto ed il Presidente della Conferenza permanente dei Sindaci del veneto orientale (già istituite, rispettivamente, dall'articolo 85, della legge regionale n. 30 del 2016 e dall'articolo 6, della legge regionale n. 16 del 1993).

L'importo del finanziamento previsto dalla legge è pari a 100.000,00 euro per ciascuna delle due aree del Delta Po' e della Riviera del Brenta.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo www.consiglioveneto.it/leggi-regionali.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, N. 12 “NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO”.

Il **18 maggio 2021** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 13/2021) alcune modifiche alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” per consentire alla Giunta regionale di promuovere la stipula di convenzioni o accordi di programma fra Regione, comuni e consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione di

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica.

In tal senso sono state assunte iniziative, negli anni, a livello amministrativo, anche con provvedimenti della Giunta regionale, ma ora si attribuisce specifica rilevanza e configurazione normativa a tale tipologia di interventi, anche recuperando disposizioni previgenti nell'ordinamento.

In particolare, viene assegnato alla Regione un ruolo di promotore e facilitatore per la stipula di convenzioni e accordi di programma con comuni e consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione degli interventi incidenti sul reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta complessiva del sistema di sicurezza idraulica, disponendo che la individuazione dei relativi interventi da parte del comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi medesimi, eseguibili, in caso di inerzia dei privati, con oneri a loro carico.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo www.consiglioaveneto.it/leggi-regionali.

MISURE URGENTI DI SUPPORTO AI CONTRIBUENTI PER IL VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE.

Il **18 maggio 2021** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 14/2021) una misura di sostegno tributario ai contribuenti prevedendo la possibilità di posticipare il pagamento della tassa automobilistica, con scadenze comprese tra gennaio ed agosto 2021, entro il 30 settembre, senza sanzioni ed interessi. La misura era stata già adottata l'anno scorso e risulta aver raggiunto effettivamente lo scopo di andare incontro alle famiglie e alle imprese in un periodo di crisi economica.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo www.consiglioaveneto.it/leggi-regionali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE SEDI CONGRESSUALI. MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 32, 49 E 50 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”.

Il **18 maggio 2021** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 15/2021) alcune modifiche alla legge regionale n. 11 del 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, in materia di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, sotto l'aspetto procedurale e della durata, aggiornando anche il relativo sistema sanzionatorio. In particolare, sono state definite misure di semplificazione della procedura di rilascio, di modifica o di rinnovo della classificazione delle strutture ricettive, prevedendosi l'accesso alla procedura informatica, l'estensione della durata della classificazione stessa, dagli attuali cinque a sette anni, nonché una mitigazione, secondo i principi di gradualità e proporzionalità, delle sanzioni amministrative già previste per inadempimenti in materia di classificazione. Giova, al riguardo, seppure sinteticamente, ricordare che la classificazione è il provvedimento che abilita all'uso ricettivo le strutture in possesso di requisiti di interesse turistico - superfici e cubature minime dei locali per il pernottamento, altezze minime dei locali di servizio, attrezzature, dotazioni, aree comuni e servizi offerti ai turisti – oltretutto di requisiti sanitari, urbanistici, edilizi e di prevenzione incendi, previsti dalle vigenti norme in materia. La stessa è rilasciata in base ad una progressiva graduazione che arriva fino ad un massimo di cinque classi, ciascuna delle quali contrassegnata da segni distintivi a seconda degli spazi, attrezzature, installazioni tecniche e servizi forniti al turista. Si segnala, infine, l'articolo 3 della legge che, intervenendo sull'articolo 50 della legge regionale n.11, modifica la disciplina transitoria dei procedimenti di

classificazione provvisoria di strutture ricettive, che attualmente non sono più gestiti dalla Città metropolitana di Venezia né dalle Province, bensì dalla Regione, e per ragioni di parità di trattamento, stabilisce che possano usufruire dell'estensione a sette anni di durata della classificazione, anziché gli attuali cinque, anche gli operatori turistici di strutture ricettive e sedi congressuali con classificazioni già rilasciate, modificate o rinnovate nell'anno 2020 e nell'anno 2021.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo www.consiglioaveneto.it/leggi-regionali.

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2018, N. 10 “NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE VENETO”.

Il **18 maggio 2021** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 16/2021) alcune modifiche alla legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella regione Veneto”, legge che riconosce l'importante azione di tutela nei confronti dei cittadini svolta dai volontari dei Vigili del Fuoco e capace di offrire un contributo celere ed imprescindibile nella gestione delle situazioni emergenziali, per effetto del forte legame che lo stesso ha con il proprio territorio di riferimento. Pertanto, allo scopo di sostenere i distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco, la modifica introdotta, chiarisce quali siano le associazioni che possono beneficiare degli interventi previsti da questa legge regionale; viene, inoltre, previsto di estendere il beneficio delle risorse stanziato per l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche, anche ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto al seguente indirizzo www.consiglioaveneto.it/leggi-regionali.

A cura di Rossana Ceci e Paola Pantaleoni

Servizio affari giuridici e legislativi

Consiglio Regionale del Veneto

Palazzo Ferro-Fini S. Marco 2133 Venezia

VenetoLeggiregionaliNews@consiglioaveneto.it

Suppl. a “ARV-Agenzia Regione Veneto” Reg. Trib. di Venezia n.691/1981